

Infortuni della Famiglia



Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Informiamo che nel sito www.aviva.it è possibile accedere all'Area Clienti selezionando l'apposito link presente in home page: dopo la registrazione l'utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini 14 20161 Milano - Recapito telefonico 0227751 - sito internet: www.aviva.it

Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: aviva_italia_spa@legalmail.it
- per informazioni relative a sinistri: liquidazione_sinistri@aviva.com

Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091- Iscrizione all'Albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Dall'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di **Aviva Italia S.p.A.** è pari a Euro 162.118.707,00 di cui Euro 45.684.400,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 104.410.151,00 di Riserve Patrimoniali.

L'**indice** di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Impresa stessa è pari al 148%.

L'**indice** di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizioni Finanziaria) pubblicato sul sito della Impresa di Assicurazione.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: Il contratto offerto è stipulato con tacito rinnovo; in mancanza di disdetta spedita dal Contraente alla Società mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 9 – Proroga dell'Assicurazione; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società garantisce nel corso della durata contrattuale il caso di:

- a) Morte da Infortunio;
- b) Invalidità Permanente da Infortunio;
- c) Indennità per il caso di ricovero ospedaliero.

L'Assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. Sono quindi esclusi dalla garanzia gli infortuni che occorrono al Contraente/Assicurato o ai suoi familiari durante lo svolgimento di attività lavorative aventi scopo di lucro, siano esse svolte in proprio che alle dipendenze di terzi. Per "Assicurati" si intendono le persone che al momento dell'infortunio sono incluse nello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Residenza.

La garanzia è prestata in base alla somma assicurata che si intende riferita al Contraente per il 50% ed ai suoi familiari, in parti uguali, per il restante 50%. Per i minori di 15 anni compiuti è convenuto che in caso di morte verrà liquidata una somma non superiore a € 10.400,00; in caso di invalidità permanente, la somma assicurata sarà aumentata dell'importo eventualmente non indennizzabile per il caso di morte.

a) **MORTE DA INFORTUNIO**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati in polizza la somma assicurata per il caso di morte.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione – Art. 21 – Morte e Morte presunta; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER MORTE DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di indennizzo.

MORTE	CAUSA	INDENNIZZO
Capitale assicurato 46.500,00 Euro (Morte del contraente)	Incidente stradale durante il tempo libero	Euro 23.250,00 (50% del capitale assicurato)
Capitale assicurato 46.500,00 Euro (Morte del contraente)	Incidente stradale durante l'attività lavorativa	NESSUN INDENNIZZO
Capitale assicurato 46.500,00 Euro (Morte del coniuge del contraente)	Incidente sciistico	Euro 23.250,00 (50% del capitale assicurato)
Capitale assicurato 46.500,00 Euro (Morte di un figlio di un nucleo di 4 persone)	Incidente stradale durante il tempo libero	Euro 7.750,00 (indennizzo spettante 1/3 del 50%)

b) INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza, liquiderà la percentuale di invalidità stabilita in base ai criteri di valutazione previsti dalla polizza ed al capitale assicurato.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione – Art. 22 – Invalidità Permanente; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

AVVERTENZA: La garanzia Invalidità Permanente non è soggetta a franchigie. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 22 – Invalidità Permanente; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e massimali.

GARANZIA	CAUSA	GRADO DI INVALIDITÀ ACCERTATO	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
IP da infortunio somma assicurata Euro 62.000,00 (Capofamiglia di un nucleo di 2 persone)	Caduta dalla scaletta dell'aereo partendo per le vacanze	5%	nessuna franchigia	Euro 1.550,00 (Euro 310,00 a punto per 5 punti = 50% del capitale assicurato)
IP da infortunio somma assicurata Euro 70.000,00 (figlio di un nucleo familiare di 5 persone)	Tamponamento automobilistico recandosi al lavoro	10%	nessuna franchigia	nessun indennizzo (è assicurata l'attività extra professionale)
IP da infortunio somma assicurata Euro 70.000,00 (figlio di un nucleo familiare di 5 persone)	Caduta in bicicletta durante una gita	20%	nessuna franchigia	Euro 1.750,00 (Euro 85,50 per 20 punti = indennizzo spettante 1/4 del 50%)

c) INDENNITA' PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza, rimborserà per ogni giorno di ricovero in Ospedale o clinica per un periodo di tempo superiore a 24 ore, una diaria forfettaria a titolo di indennità di ricovero.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 23 – Indennità per il caso di ricovero ospedaliero; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.

GARANZIA	GIORNI DI RICOVERO CERTIFICATI	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
Indennità di ricovero ospedaliero 47,00 Euro al giorno (Contraente / capofamiglia di un nucleo di 4 persone)	10 giorni di ricovero (compreso il giorno di entrata e dimissione)	Il giorno di entrata in Ospedale o Clinica ed il giorno di dimissione sono esclusi dall'indennizzo	188,00 Euro (23,50 Euro per 8 giorni = 50% della diaria assicurata)
Indennità di ricovero ospedaliero 21,00 Euro al giorno (figlio di un nucleo di 4 persone)	370 giorni di ricovero (coma)	Numero massimo di giorni previsti per singolo sinistro = 363 giorni al netto del primo e dell'ultimo giorno non risarcibili	1.270,50 Euro (1/3 del 50% della diaria giornaliera)

AVVERTENZA: L'Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età dell'Assicurato.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 16 - Limite di età; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggiori dettaglio ai seguenti: Art. 14 – Esclusioni – Art. 17 – Persone non assicurabili; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti o conseguenze sulla prestazione; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile. Si rinvia ai seguenti: Art. 5 – Aggravamento del rischio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

6. Premi

La polizza Infortuni della famiglia può avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento

del premio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società;

I mezzi di pagamento consentiti sono:

- assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità";
- bonifico bancario;
- denaro contante, con il limite massimo previsto dalle normative vigenti;
- carta di credito;
- carta di debito.

E' ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali e l'aumento previsto per il frazionamento semestrale è del 3%.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio se convenuto in polizza, sono soggette ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 27 – Adeguamento automatico; delle Norme che regolano l'Assicurazione infortuni.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

9. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Detraibilità fiscale dei premi

I premi pagati per le Garanzie Morte ed Invalidità Permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

11. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Sia per il Contraente che per la Società è prevista la possibilità di recedere dal contratto secondo le modalità descritte dall'Art. 8 – Facoltà di Recesso in caso di sinistro; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

In caso di contratto di durata poliennale, a fronte della quale il Contraente ha ottenuto dalla Società di assicurazioni una riduzione di premio, se la durata contrattuale supera i 5 anni l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, senza oneri, e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione di luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell'evento, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto alla Sede della Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari.

Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 19 – Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi – Art.20 – Criteri di indennizzabilità; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per scritto ad Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - Fax 02.2775.245 - cureclami@aviva.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Fax 06.42133.353/745 - Numero Verde 800-486661.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:

- **Mediazione obbligatoria**, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale;
- **Negoziazione assistita**, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
 - o esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

oppure

- o proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).

14. Arbitrato

Per le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 25 - Controversie – Arbitrato irrituale; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

AVVERTENZA: Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l'Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale.

AVIVA ITALIA SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
VITTORIO GIUSTI**



GLOSSARIO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione "residente nel territorio della Repubblica Italiana".

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

Morte

Il decesso dell'Assicurato per infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimpatrio salma

Il rimborso ai beneficiari delle spese per il rimpatrio della salma nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga all'estero.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Aviva Italia S.p.A.

Spese di cura

Le spese sostenute dall'assicurato rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio.

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005